

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 giugno 2019

Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione.

Gazzetta Ufficiale 02/07/2019, n. 153

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
 e
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 del Ministero dell'economia
 e delle finanze
 di concerto con
 IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
 PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
 del Ministero del lavoro
 e delle politiche sociali

Visto l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone:

al comma 1, che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo;

al comma 4, che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

al comma 7, che ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 dello stesso testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e che per il finanziamento dei medesimi debiti l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto l'art. 1, comma 888, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo che la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha una durata compresa tra quattro e venti anni, laddove nel testo previgente aveva una durata massima di dieci anni;

Visto l'art. 1, comma 888, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del comma 5-bis, il quale stabilisce che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo quando previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-bis;

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito:

il comma 7-bis, il quale stabilisce che al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente; le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili; alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

il comma 7-ter, il quale prevede che le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

il comma 7-quater, il quale dispone che le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle suddette rateizzazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione;

il comma 7-quinquies il quale stabilisce che l'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto l'art. 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano può essere impugnata entro trenta giorni davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 243-bis, comma 7-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale si individuano le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere all'agente della riscossione per i carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

Decretano:

Art. 1

Ambito di applicazione della dilazione di pagamento

1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all'agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali.
2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese dall'ente nel piano di riequilibrio.

Art. 2

Attività preliminari alla richiesta di rateazione

1. L'ente locale, prima di presentare l'istanza di rateazione, comunica all'agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di riequilibrio.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale in quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 3

Presentazione della richiesta della dilazione

1. L'ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all'agente della riscossione entro trenta giorni dalla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. La domanda conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 2, è redatta utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Il pagamento delle rate del piano di dilazione è effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere dell'ente locale sulla base della delegazione di pagamento di cui all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all'agente della riscossione è effettuata mediante Posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo è indicato nel sito istituzionale dello stesso agente.

Art. 4

Durata della dilazione

1. La dilazione del pagamento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2019

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella

Il Ragioniere generale dello Stato
Franco

Il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Ferrari